



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINA N° 348 DEL 22/03/2024

### AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13), RAGGRUPPAMENTO/SELEZIONE/ADEGUAMENTO VOLUMETRICO (R12), RECUPERO (R3), DEPOSITO PRELIMINARE/RAGGRUPPAMENTO (D15/D13)) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, CON EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO  
DITTA: VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. (P.IVA 02427080243)  
SEDE LEGALE: VIA DELL'ARTIGIANATO, 21 COMUNE DI TORREBELVICINO  
STABILIMENTO: VIA CAPITELLO DI SOPRA, 60 COMUNE DI MARANO VICENTINO**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che

- la Ditta Vallortigara Servizi S.p.A. - con sede legale in via dell'Artigianato, 21 nel comune di Torrebelvicino e operativa in via Capitello di Sopra, 60 (ex via Due Camini) nel comune di Marano Vicentino – ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio (agli atti in data 07/11/2023, prot. n. 47951) dell'impianto approvato con provvedimento n. 614 del 10/05/2021;
- è stata precedentemente intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A, che si è conclusa con parere favorevole n. 25/2020 di non assoggettabilità allegato alla determinazione n. 1467 del 25/11/2020.

#### Considerato che

- la Ditta con note prot.nn. 6305/6308/6309/6310/6311/6313/6314 del 13/02/2023 ha comunicato l'avvio dell'esercizio provvisorio e la nomina del tecnico responsabile, allegando altresì le garanzie finanziarie;
- la Ditta ha comunicato la chiusura dell'esercizio provvisorio con note prot.n. 37738 del 05/09/2023 e in data 07/11/2023, prot.n. 47951, con contestuale richiesta di rilascio autorizzazione all'esercizio;

- con la comunicazione del 05/09/2023 di cui al punto precedente, è stata trasmessa la documentazione tecnica relativa al collaudo funzionale, firmato in data 31/07/2023 a cura del dott. Chimico Antonio Tessari e con la comunicazione del 07/11/2023 sono state trasmesse le integrazioni richieste dalla Provincia in data 12/10/2023, prot.n. 43756;
- nell'ambito della domanda di autorizzazione all'esercizio, è stata chiesta la possibilità di ritirare nuovi CER di rifiuti da avviare a recupero, con sole operazioni di messa in riserva e raggruppamento, e nel collaudo vengono evidenziate alcune modifiche effettuate valutate come non sostanziali;
- risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal parere del Comitato tecnico provinciale VIA n. 25/2020.

**Visto** l'avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione comunicato con nota prot.n. 50817 del 23/11/2023 con contestuale richiesta di integrazioni alla ditta e indizione della conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 7, 8 e 14-bis della legge 241/90, con richiesta di espressione parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima comunicazione (24/11/2023).

**Tenuto conto** delle integrazioni presentate dalla ditta (agli atti con prot. n. 54650 del 15/12/2023), in conformità con le richieste formulate, comprensive del SGA EoW di Carta e Cartone, e con una dettaglia la gestione delle aree comuni con altre tipologie di rifiuti.

**Dato atto** che risultano pervenuti i riscontri da parte:

- del Ministero dell'Interno Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza (agli atti prot. n. 53219 del 06/12/2023), inviato anche alla ditta, dal quale risulta che
  1. (...) da verifica atti presso questo Comando la Ditta VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. risulta avere una pratica attiva con numero 51394, con SCIA depositata in data 13/02/2023 per le attività sopra elencate.
  2. Qualora gli interventi previsti in oggetto comportino una nuova destinazione d'uso dei locali e/o modifiche sostanziali ai fini antincendio, come definite nell'allegato IV del D.M. 7/8/2012, tali da comportare un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare della Ditta in oggetto dovrà richiedere a questo Comando una nuova valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/11, con le modalità indicate dal D.M. 7.08.2012.
- dell'Ulss n. 7 Pedemontana (agli atti con prot. n. 1361 dell'11/01/2023), ove comunica che "non ravvede criticità di natura igienico sanitaria".

**Viste** le integrazioni presentate dalla società Vallortigara (prot. n. 12223 del 13/03/2024) con comunicazione di eliminazione di alcuni rifiuti in ingresso impianto, delle operazioni di smaltimento per alcuni rifiuti e di dettaglio dei rifiuti ritirati con codifica EER 19 XX XX e 20 XX XX e (prot. n. 12960 del 18/03/2024) di precisazione dei rifiuti in ingresso impianto con codifica EER 19 12 12.

**Considerato che** nell'ambito della citata conferenza di servizi non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione presentata dalla ditta.

**Tenuto conto** del sopralluogo di verifica effettuato da personale della Provincia e dell'Arpav in data 10/10/2023, nel corso del quale è stato verificato l'esercizio dell'attività in essere e la conformità della documentazione agli atti.

**Visto** l'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 come modificato dall'art. 14-bis della Legge n.128 del 02/11/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. 03/09/2019, n.101, che disciplina la "Cessazione della qualifica di rifiuto" e che, a tal fine, in fase di istruttoria sono stati valutati i rifiuti in ingresso ammissibili e relative caratteristiche, processi e le tecniche di trattamento codificate dall'operazione di recupero, nonché le caratteristiche del materiale che cessa la qualifica di rifiuto, il tutto riportato sinteticamente in Allegato 1 al presente provvedimento.

**Visti:**

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che "Fino all'entrata in

*vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i.”;*

- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n.107 del 05.11.2009 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n.2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

**Visto** il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

**Viste** le Leggi Regionali 21.01.2000 n.3 e 16.04.1985 n. 33.

**Visto** il Decreto Presidenziale n. 42 del 31/03/2023 di attribuzione dell'incarico dirigenziale.

**Visti** gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

#### **Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 19/12/2023 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024-2026 e la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2024/2026 approvato con Decreto presidenziale n. 1 del 09/01/2024;
- il Decreto presidenziale n. 6 del 31/01/2024 di approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

## **DETERMINA DI AUTORIZZARE**

- La Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. con sede legale in via dell'Artigianato, 21 nel comune di Torrebelticino all'esercizio dell'impianto di messa in riserva (R13), raggruppamento/selezione/adequamento volumetrico (R12), recupero (R3), deposito preliminare/raggruppamento (D15/D13) di rifiuti non pericolosi, dello stabilimento di via Capitello di Sopra, 60 (ex via Due Camini) nel comune di Marano Vicentino.
- Il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione all'esercizio per la gestione dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, con validità fino al **31/03/2034**.

## **FA OBBLIGO**

Alla Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

#### **Aspetti generali**

---

1. La Ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto presentato in data 15/12/2023 prot. n. 54650.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preven-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

tiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

3. La Ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La Ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La Ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la Ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, le EoW generate ed i rifiuti prodotti, le analisi dello scarico, i controlli periodici dell'impatto acustico e le analisi emissioni in atmosfera, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
7. In relazione alla relazione di cui al punto precedente, **entro il 30 aprile di ogni anno**, la Ditta dovrà inviare a Provincia e ARPAV un estratto relativo ai codici EER 19 12 01 (*carta e cartone*) e 19 12 12 (*Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*), contenente:
  - l'elenco aggiornato degli impianti di provenienza dei rifiuti;
  - i relativi quantitativi ritirati;
  - le destinazioni e i relativi quantitativi, nei casi non venga prodotto un End of Waste.
8. Le dichiarazioni di conformità previste all'art. 5 del DM 188/2020, dovranno essere conservate e messe a disposizione dell'autorità di controllo (e non inviate).
9. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia del progressivo rinnovo/aggiornamento della certificazione ambientale EMAS/ISO 14001.
10. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta, dovrà far pervenire al Servizio Rifiuti VIA VAS, per via telematica tramite PEC e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento può essere inviata tramite PEC. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
11. Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la Ditta dovrà adeguare le garanzie finanziarie attualmente in essere sulla base dei quantitativi massimi di stoccaggio di rifiuti autorizzati secondo la nuova configurazione dell'impianto.

## **Gestione delle aree**

---

12. La Ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot. n. 54650 del 15/12/2023.
13. La Ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.
14. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.

## Gestione dei rifiuti

---

15. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici E.E.R., con le relative operazioni consentite, riportate nell'**Allegato 1**.
16. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:
- a) **Totale operazioni di recupero e smaltimento**
    - quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **338.400** tonnellate
    - quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **2.750** tonnellate
  - b) **Operazioni di recupero**
    - quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività) **1.250** tonnellate
    - quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: **425** tonnellate
    - quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: **100.000** tonnellate
    - quantità massima istantanea di EoW in stoccaggio: **160 m<sup>3</sup> - 350** tonnellate
  - c) **Operazioni di smaltimento (ricomprese alla lettera a)**
    - quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **9.400** tonnellate
    - quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **150** tonnellate
17. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
- a) Messa in riserva (R13) finalizzata alle operazioni di messa in riserva e/o di recupero con produzione di EoW;
  - b) Messa in riserva (R13) funzionale alla successiva operazione di raggruppamento, selezione/cernita (per separazione di componenti estranee recuperabili) e riduzione volumetrica di rifiuti [R12]. Il rifiuto derivante da tale operazione dovrà mantenere lo stesso codice E.E.R. di ingresso qualora si sia in presenza di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice E.E.R. e produttori diversi, mentre nel caso il raggruppamento riguardi rifiuti in ingresso aventi codici E.E.R. diversi, dovrà essere attribuito il relativo codice del Capitolo 19.xx.xx dell'Elenco dei Rifiuti per la tipologia in questione;
  - c) I rifiuti in uscita derivanti dalle suddette operazioni di recupero (R12) ed identificati in **Allegato 1** dovranno essere gestiti con le seguenti modalità:
    - in caso di raggruppamento che non comporti la successiva produzione di End of Waste in sito [da R1 a R11], i rifiuti dovranno essere destinati ad impianti autorizzati ad un recupero effettivo con produzione di End of Waste;
    - in caso di selezione/cernita, per separazione di componenti estranee recuperabili e riduzione volumetrica che non comporti la produzione di End of Waste in sito (da R1 a R11)], i rifiuti dovranno essere destinati ad impianti autorizzati ad un recupero effettivo con produzione di End of Waste, mentre le frazioni residue, se ritenute non recuperabili, potranno essere avviate a smaltimento;
    - in caso di selezione/cernita, per separazione di componenti estranee recuperabili, e riduzione volumetrica che comporti la produzione di End of Waste in sito (da R1 a R11), le condizioni risultano indicate alle successive lettere d) ed e), mentre le frazioni residue, se ritenute non recuperabili, potranno essere avviate a smaltimento;
  - d) attività di recupero operazioni R3 di produzione di EoW, così come indicato nell'**Allegato 1** al presente provvedimento;
  - e) Deposito preliminare (D15) finalizzato alle operazioni di smaltimento.
  - f) Deposito preliminare (D15), raggruppamento, cernita, eventuale riduzione volumetrica (D13) l'attribuzione del codice ai rifiuti sottoposti all'operazione D13, dovrà essere riferita al medesimo codice di ingresso in caso di rifiuti con il medesimo codice EER.
18. Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pre-

giudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006.

19. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone, nel caso di rifiuto in ingresso, il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

### **Gestione End of Waste**

---

20. Il ciclo di recupero relativo al materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto definito come:
  - a) **“EoW conforme alle specifiche di cui al D.M. 22/09/2020, n.188”** Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
21. La quantità massima istantanea di EoW in stoccaggio, identificata anche come lotto massimo, è di:
  - **350 tonnellate – 160 m<sup>3</sup>**
22. Lo stoccaggio, tenuto conto della natura dell'EoW non soggetta a deperibilità, ritenuto che un tempo di stoccaggio superiore a 24 mesi sia da ritenersi tale da evidenziare una mancanza di mercato, si pone come limite temporale massimo i 24 mesi dalla produzione del lotto di EoW di riferimento.
23. La verifica del rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto dovrà avvenire secondo il Sistema di Gestione Rev. 2 del 27/11/2023 *“End of Waste di carta e cartone”* agli atti con prot. n. 54650 del 15/12/2023; la Ditta dovrà sempre tenere il manuale del Sistema di Gestione a disposizione degli Enti di controllo.
24. La dichiarazione di conformità dovrà essere correlata ad una procedura gestionale che permetta di identificare:
  - i rifiuti da cui è stato generato il lotto di EoW;
  - il campione e l'analisi di riferimento del lotto di EoW, con validità non superiore a 6 mesi;
  - identificazione della tipologia di carta EoW prodotta e destinazione del lotto di EoW.
25. Le condizioni sugli specifici utilizzi sono specificate nell'Allegato 1 al presente provvedimento e, ai sensi dell'art. 184-ter, c.1, si intendono rispettate in quanto:
  - si tratta di EoW ai sensi del DM 22/09/2020, n. 188.
26. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia del progressivo rinnovo/aggiornamento della certificazione ISO 9001 in conformità al DM 22/09/2020, n. 188.

### **Gestione degli scarichi idrici**

---

27. La ditta è autorizzata allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali:
  - in fognatura, previa vasca di accumulo e disoleazione, per le acque di 1<sup>^</sup> pioggia;
  - sul suolo, congiuntamente con le acque delle coperture dei fabbricati, mediante condotta disperdente, previo bacino di laminazione e successiva sedimentazione e disoleazione, per le acque di 2<sup>^</sup> pioggia.
28. Lo scarico delle acque di dilavamento di seconda pioggia, in considerazione delle caratteristiche del recettore, dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 *“limiti di emissione degli scarichi idrici”* della parte III del D.Lgs. n.152/2006.
29. La Ditta dovrà registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate ai due sistemi di trattamento acque meteoriche. 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> pioggia). Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo.
30. I pozzetti fiscali di campionamento, **SF1** per le acque di seconda pioggia e **SF3** per le acque di prima pioggia recapitanti in fognatura, devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), dovranno essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti al controllo, idonei per i prelievi e le misure di portata e devono essere indipendenti da altri eventuali apporti di acque reflue.

31. Dal pozzetto fiscale di scarico delle acque di 2<sup>a</sup> pioggia dovrà essere eseguita almeno 1 analisi allo scarico all'anno, a partire dalla data di presentazione del collaudo funzionale (05/09/2023), dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo e almeno per i seguenti parametri elencati nell'**Allegato 2**.
32. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla Ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.
33. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
34. La Ditta dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all'A.R.P.A.V. di Vicenza, e all'eventuale Gestore della fognatura eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all'impianto di trattamento.
35. Le caditoie/canalette di raccolta delle acque di dilavamento dovranno essere mantenute libere al fine di non bloccare il deflusso delle acque e periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.

### Gestione delle emissioni in atmosfera

---

36. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

| Camino n. | Quota (m) | Portata (Nm <sup>3</sup> /h)* | Sistemi di abbattimento | Impianto  | Parametri | Limiti (mg/Nm <sup>3</sup> ) |
|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------------|---|-----------|------------------------------|
| E01       | 15        | 35.000                        | Filtro a maniche        | Polveri prodotte dalle lavorazioni interne del corpo fabbrica | Polveri   | 10                           |

\* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di  $\pm 20\%$ . A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/2006.

37. L'attivazione degli impianti collegati con i punti di emissione E1.1 ed E1.2 (scarico motore a combustione trituratore/raffinatore/frantoio) dovrà essere preventivamente comunicata a Provincia e Arpav corredata dalla potenza termica dei singoli impianti.
38. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/2006. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema "Emissioni in atmosfera" **Allegato 3**.
39. Per le metodologie di campionamento e di analisi si deve fare riferimento a quelle adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV e reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servi>

**zi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche.** In caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. Al rapporto di prova dovrà essere allegato il giudizio di conformità del metodo redatto dal tecnico competente.

40. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in **Allegato 3**; in caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
41. In caso di verifica di un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla Ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
42. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/2006.
43. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
44. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

### **Gestione impatto acustico**

---

45. La Ditta dovrà effettuare un controllo periodico dell'impatto acustico, con cadenza triennale, a partire dalla data di presentazione del collaudo funzionale (05/09/2023), mediante specifica indagine fonometrica, finalizzata sia alla verifica del rispetto dei limiti acustici di emissione e differenziali; del monitoraggio dovranno essere avvertiti preventivamente ed in forma scritta tanto il Comune quanto l'ARPAV e con questa dovranno essere concordate modalità e punti di rilevamento. Nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, concordati con Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi.

## **AVVERTE CHE**

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Ditta è obbligata:

- a) a comunicare il nominativo del tecnico responsabile dell'impianto;
- b) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- c) a rispettare quanto previsto in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di catasto dei rifiuti e di registri di carico e scarico di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

### **ATTESTA**

1. che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
2. il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021);
3. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

### **INFORMA CHE**

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, alla Regione del Veneto Direzione Ambiente, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Marano Vicentino,, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, alla società Viacqua S.p.A., all'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale dei VVF di Vicenza.

**Sottoscritta dal Dirigente**

**Filippo Squarcina**  
**con firma digitale**

*Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri*

**ALLEGATI** - **Allegato 1\_Elenco\_rifiuti\_EER.pdf**  
(impronta: B1953811CEF7C6413D999D43F10A3156DF9025E8A75DFDDFC32CBCC1CDCDEA94)  
- **Allegato 2\_Tabella\_Monitoraggi\_scarico\_seconda\_pioggia.pdf**  
(impronta: A22573058F40A9E7CF6892154F1B67A051678A719DA3C3219AAE6C342694EF18)  
- **Allegato 3\_Emissioni\_atmosfera.pdf**  
(impronta: 27C841A889C6B02EA410F949BB231AED2C275E98B4044905AFDE51A1BAA765FB)